

NEGOZIAZIONE ASSISTITA E CONFLITTI FAMILIARI

Novara - 23 febbraio 2015

Avv. Giulia Facchini, Avv. Alessandra Fissore, Avv. Magda Naggar

autrici dell'E-book edito da Key Editore

***Negoziante assistita e conflitti familiari.
Istruzioni per l'uso***



Avv. Giulia FACCHINI

 **Sintonie**
PROSPETTIVE INTERDISCIPLINARI
PER LA PERSONA, LA FAMIGLIA E I MINORI

Avv. Giulia Facchini

 **CamMinio**
Camerale Tribunale Avvocati
per la famiglia e i minori

Quando arrivano sonocosì



 **Sintonie**
PROSPETTIVE INTERDISCIPLINARI
PER LA PERSONA, LA FAMIGLIA E I MINORI

Avv. Giulia Facchini

 **CamMinio**
Camerale Tribunale Avvocati
per la famiglia e i minori

Poi diventano così



 **Sintonie**
PROSPETTIVE INTERDISCIPLINARI
PER LA PERSONA, LA FAMIGLIA E I MINORI

Avv. Giulia Facchini

 **CamMinio**
Camera Nazionale Avvocati
per la Famiglia e i Minori

E a volte anche così.....



Studio Legale Magrini

 **Sintonie**
PROSPETTIVE INTERDISCIPLINARI
PER LA PERSONA, LA FAMIGLIA E I MINORI

Avv. Giulia Facchini

 **CamMinio**
Camera Nazionale Avvocati
per la Famiglia e i Minori

LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA, DA DOVE NASCE?

LA POSIZIONE DELL'EUROPA

L'Unione Europea si è fatta da tempo carico di stimolare gli stati membri a promuovere e regolare le procedure di ADR (Alternative dispute resolution). A seguito delle due raccomandazioni No. R (86) e No. R(98) sulla mediazione familiare nel 2008 è stata emanata la Direttiva 52 (2008/52/CE) che concerne la mediazione nelle materie civili e commerciali.

 **Sintonie**
PROSPETTIVE INTERDISCIPLINARI
PER LA PERSONA, LA FAMIGLIA E I MINORI

Avv. Giulia Facchini

 **Cammino**
Camera Arbitrale Avvocati
Per la Famiglia e i Minori


IL DIRITTO COLLABORATIVO


BARREAU DE BRUXELLES
www.barreau-bruxelles.be


LE DROIT FAMILIAL
COLLABORATIF

UNE NOUVELLE
APPROCHE POUR
RÉSOLURE VOS LITIGES
FAMILIAUX



 **Sintonie**
PROSPETTIVE INTERDISCIPLINARI
PER LA PERSONA, LA FAMIGLIA E I MINORI

Avv. Giulia Facchini

 **Cammino**
Camera Arbitrale Avvocati
Per la Famiglia e i Minori

IL DIRITTO COLLABORATIVO

LA RICETTA MAGICA


“Tutti i professionisti coinvolti ricevono un incarico limitato al raggiungimento dell’accordo e nessuno di loro potrà prestare la propria attività professionale nell’eventuale giudizio contenzioso fra le parti che dovesse seguire al percorso collaborativo qualora questo fallisse”

LA “PROCEDURE PARTICIPATIVE” FRANCESE

La procedura partecipativa in Francia nasce dai lavori della commissione Guinchard (2009) istituita per riflettere su una riforma più generale della giustizia, in un primo momento non destinata al diritto di famiglia, si è largamente ispirata al diritto collaborativo.


LA “PROCEDURE PARTICIPATIVE” FRANCESE

Questo istituto è entrato in vigore in Francia, nel settembre del 2011, in base alla legge 1609 del 22 dicembre 2010, che ha inserito la procedura partecipativa nel codice civile, agli articoli dal 2062 a 2067, in apposito capo, collocato al termine delle parti dedicate ai contratti e a seguire dei capi dedicati al contratto fiduciario, alla transazione ed alla clausola compromissoria arbitrare e prima dei capi dedicati alla prescrizione e decadenza, **è la sola procedura di risoluzione alternativa delle controversie francese a essere integrata nella legge.**




Sintonie
PROSPETTIVE INTERDISCIPLINARI
PER LA PERSONA, LA FAMIGLIA E I MINORI

Avv. Giulia Facchini




Cammino
Consiglio Nazionale Avvocati
Per la Famiglia e i Minori

LA DIFFERENZA TRA LA TRATTATIVA, LA MEDIAZIONE, IL DIRITTO COLLABORATIVO, IL “DROIT PARTICIPATIVE” E LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA.



Sintonie
PROSPETTIVE INTERDISCIPLINARI
PER LA PERSONA, LA FAMIGLIA E I MINORI

Avv. Giulia Facchini



Cammino
Consiglio Nazionale Avvocati
Per la Famiglia e i Minori

1. LA TRATTATIVA IN THE SHADOW OF LAW

In una normale trattativa ciascun difensore valuta ciò che il suo assistito potrebbe ottenere in giudizio, ovvero esperisce una negoziazione “*in the shadow of law*” –all’ombra degli orientamenti del tribunale competente per quella causa-, e insiste, normalmente, nel negoziare solo quando sa che il giudizio potrebbe portare al suo assistito soluzioni meno interessanti se non decisamente più dannose, di quelle potenzialmente ottenibili in una negoziazione.


2. LA PRASSI DELLA NORMALE TRATTATIVA

La metodica “tradizionale” di negoziazione impiegata dagli avvocati –anche quelli familiaristi– si basa essenzialmente su scambi scritti di proposte e controproposte, **senza un termine finale alla trattativa, e quindi con uso strumentale del tempo quantomeno da parte di uno dei due contendenti.**


3. L'ATTEGGIAMENTO DEI DIFENSORI IN UNA NORMALE TRATTATIVA

Anche nella normale trattativa (non già vedremo nella negoziazione) la relazione tra i due difensori è una relazione antagonista, un avvocato “di fronte” all’altro, ciascuno con l’obbiettivo di portare a casa il maggior vantaggio per il proprio assistito.



 **Sintonie**
PROSPETTIVE INTERDISCIPLINARI
PER LA PERSONA, LA FAMIGLIA E I MINORI

Avv. Giulia Facchini

 **Cammino**
Consiglio Nazionale Avvocati
Per la Famiglia e i Minori

LA METODICA DI UNA “NORMALE TRATTATIVA”

Raramente ci si incontra in quattro con i propri assistiti perché da tali incontri si esce normalmente con un conflitto maggiore perché ogni parte vuole vedere il suo avvocato “mordere” la controparte e se gli avvocati riescono a mantenere un certo aplomb ci pensano le parti ad azzannarsi.

 **Sintonie**
PROSPETTIVE INTERDISCIPLINARI
PER LA PERSONA, LA FAMIGLIA E I MINORI

Avv. Giulia Facchini

 **Cammino**
Consiglio Nazionale Avvocati
Per la Famiglia e i Minori

MEDIAZIONE FAMILIARE



LA MEDIAZIONE (FAMILIARE)

La mediazione ha uno schema differente *“In mediazione la relazione è triangolare il mediatore da una parte e le due parti dall’altra” “gli avvocati possono essere presenti in questa procedura, ma il loro ruolo sembra più utile nella fase di preparazione del processo, (informazioni preventive alla scelta della mediazione, enti mediatori, svolgimento della procedura etc) o al termine della mediazione quando occorre formalizzare nei termini e nelle dovute forme giuridiche l’accordo trovato in mediazione”.*

LA MEDIAZIONE (FAMILIARE)

Durante la mediazione la presenza dell’avvocato sembra invece quasi inutile se non dannosa:

- **inutile** perché la mediazione deve avvenire tra la due parti litiganti, che dovrebbero riuscire, realmente, a “progettare” la propria vita futura, soprattutto come genitori,
- **dannosa** perché spesso il cliente ha fatto al suo avvocato una descrizione pur in buona fede, del tutto parziale dei fatti che hanno portato alla rottura del matrimonio, cercando un legame di alleanza quando non proprio un legame collusivo e la presenza del proprio avvocato in mediazione può rivelarsi un vero handicap quando la “controparte” fa un racconto assolutamente opposto, e magari più verosimile, della situazione.


 **Sintonie**
PROSPETTIVE INTERDISCIPLINARI
PER LA PERSONA, LA FAMIGLIA E I MINORI

Avv. Giulia Facchini


 **Cammino**
Consiglio Nazionale Avvocati
Per la Famiglia e i Minori

LA PROCEDURA COLLABORATIVA



 **Sintonie**
PROSPETTIVE INTERDISCIPLINARI
PER LA PERSONA, LA FAMIGLIA E I MINORI

Avv. Giulia Facchini

 **Cammino**
Consiglio Nazionale Avvocati
Per la Famiglia e i Minori

LA PROCEDURA COLLABORATIVA E IL SUO SCHEMA

La procedura collaborativa ha lo schema di un lavoro di equipe e presuppone una relazione rettangolare incrociata a quattro, grazie al principio della *“reformulation croisée,”* ovvero presuppone un rapporto di collaborazione basato anche su di **una comunicazione virtuosa ed efficace mirata ad un dialogo vero e efficace nonché produttivo**

- tra i due avvocati
- tra l’avvocato di A e il signor B
- tra avvocato di B e la signora A
- tra le parti A e B



Avv. Giulia Facchini




LE TAPPE DELLA PROCEDURA COLLABORATIVA


Tappa 1: il primo incontro del cliente con l'avvocato che ha scelto

Tappa 2: Il primo contatto con l'altra parte (che volutamente non viene definita controparte).

Tappa 3: L'avvocato incontra il suo assistito.



Avv. Giulia Facchini



LE TAPPE DELLA PROCEDURA COLLABORATIVA

Tappa 4: Il primo incontro: viene innanzitutto letta una convenzione alla partecipazione al procedimento collaborativo e le parti possono porre delle domande sull'accordo che andrà a vincolarle. Quando tutti sono convinti, l'accordo viene siglato.

Subito dopo, l'incontro **prosegue identificando i problemi che contrappongono le parti e sui quali è necessario negoziare. La negoziazione comincia con l'individuazione delle informazioni e dei documenti da scambiare all'incontro successivo. Si stabiliscono le tappe da fare prima del prossimo incontro e una scaletta degli incontri successivi.**

Dell'incontro è steso un verbale che viene sottoscritto da tutti e quattro i partecipanti.




Avv. Giulia Facchini




LE TAPPE DELLA PROCEDURA COLLABORATIVA

- **Tappa 5:** la negoziazione continua lungo gli incontri che sono stati predeterminati identificando i punti di conflitto e lavorando in stretta collaborazione per cercare di individuare le soluzioni che possano portare all'intesa.
- **Tappa 6** Gli avvocati predispongono l'accordo da sottomettere alla omologazione del tribunale e auspicabilmente tutte le parti lo sottoscrivono.



Avv. Giulia Facchini



LO SCHEMA DELLA PROCEDURA PARTECIPATIVA FRANCESE (COSÌ COME QUELLO DELLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA ITALIANA)

Anche la procedura partecipativa presuppone una relazione rettangolare, ma non incrociata. **Avremo quindi uno scambio comunicativo**

- tra i due avvocati
- tra l'avvocato di A e il signor A
- tra avvocato di B e la signora B
- tra le parti A e B

UN CAMBIO DI DNA PER GLI AVVOCATI?

Il modello classico dell'avvocato è il **modello avversativo**, che prevede che l'avvocato abbia il compito **di convincere il tribunale** delle buone ragioni del suo assistito "vincendo" quindi la causa proposta.

Tale modello non prevede invece che l'avvocato abbia l'obbligo di convincere la controparte delle buone ragioni del proprio cliente, tantomeno che l'avvocato abbia l'obbligo di ottenere una soluzione conciliativa di reciproco gradimento

PERCHE' QUESTO CAMBIO DI DNA E' PER NOI AVVOCATI OGGI INDISPENSABILE ?

Le nuove condizioni economiche e sociali hanno modificato l'approccio dei clienti al mercato; il cliente, sempre più informato e desideroso di partecipare in prima persona, a fianco del suo legale, alla risoluzione delle sue problematiche a carattere giuridico, affacciandosi al mercato dei servizi legali, **esige ora delle soluzioni concrete, economiche e rapide, valutando tra le varie opzioni, nel momento della scelta di un legale a cui affidare la vicenda che in quel momento gli crea un problema, cerca un plus valore che consiste appunto nella prospettiva di una soluzione rapida concreta e possibilmente poco costosa.**



Sintonie
PROSPETTIVE INTERDISCIPLINARI
PER LA PERSONA, LA FAMIGLIA E I MINORI

Avv. Giulia Facchini



Julie Mc Fafarlane “The evolution of a New Lawyer how lawyers are reshaping the practice of law”

L’esercizio delle procedure di risoluzione alternativa delle controversie e le pressioni del mercato finiranno quindi per modificare l’identità stessa dell’avvocato che da avvocato sostanzialmente avversativo dovrà, se vuole stare sul mercato, assumere anche delle competenze mediative/negoziative, per essere in grado di offrire al proprio cliente vari tipi di approcci e competenze .



Sintonie
PROSPETTIVE INTERDISCIPLINARI
PER LA PERSONA, LA FAMIGLIA E I MINORI

Avv. Giulia Facchini



L’ESSENZA DELLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA

Come recita l’articolo 2 della L. 162/2014 *“La convenzione di negoziazione assistita da **uno o più avvocati** è un accordo mediante il quale le parti convengono di **cooperare in buona fede e con lealtà** per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza di avvocati iscritti all’albo*

L’ESSENZA DEL CONTRATTO DI NEGOZIAZIONE È LA COLLABORAZIONE IN “BUONA FEDE E LEALTÀ”

 **Sintonie**
PROSPETTIVE INTERDISCIPLINARI
PER LA PERSONA, LA FAMIGLIA E I MINORI

Avv. Giulia Facchini

 **Cammino**
SISTEMI INNOVATIVI AVVICIATI
PER LA FAMIGLIA E I MINORI

LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA



 **Sintonie**
PROSPETTIVE INTERDISCIPLINARI
PER LA PERSONA, LA FAMIGLIA E I MINORI

Avv. Giulia Facchini

 **Cammino**
SISTEMI INNOVATIVI AVVICIATI
PER LA FAMIGLIA E I MINORI


COME SI DECLINANO IN CONCRETO LA BUONA FEDE E LA LEALTA' NELLE PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA PER LA RISOLUZIONE DI UN CONFLITTO FAMILIARE?

IN PRIMIS


Con una totale e incondizionata disponibilità delle parti -e dei loro difensori- **alla trasparenza e completezza delle informazioni, personali, ma anche reddituali e patrimoniali fornite, “condita” - o irrobustita che dir si voglia-** da una volontà sinceramente collaborativa nella convinzione che i primi responsabili della progettazione del loro futuro di separati/divorziati siano proprio i due protagonisti del conflitto.

QUANDO NON SI DEVE FARE UNA NEGOZIAZIONE ASSISTITA?

Questa procedura presuppone senz'altro: una maturità (adulità) di entrambe le parti sostanziali del conflitto, e ovviamente dei loro avvocati, una predisposizione verso l'equilibrio psichico ed il buon senso e presuppone che tutti i partecipanti alla negoziazione, avvocati compresi, **abbandonino autenticamente l'ottica antagonistica**, dove esiste un vincitore e un vinto, e adottino un'ottica collaborativa (olistica)




Avv. Giulia Facchini



QUANDO NON SI DEVE FARE UNA NEGOZIAZIONE ASSISTITA?

Questa procedura quindi **non** è adatta a tutti i **separandi/divorziandi** che, spesso, manifestano” comportamenti regressivi”, quando non francamente patologici, quasi che la fine del legame di coppia li avesse privati, oltre che del ruolo di coniuge/compagno/a, anche di tutte le risorse/capacità personali e genitoriali.



Avv. Giulia Facchini



Per una buona negoziazione è necessario che le parti manifestino

- A) una buona capacità riflessiva e autoriflessiva,
- B) siano concretamente capaci di non rispondere alle possibili provocazioni e di non alimentare il conflitto, tenendo invece sotto controllo le proprie reazioni emotive,
- C) siano in grado di fare lo sforzo mentale di proiettarsi oltre la crisi che stanno vivendo, progettando per sé e per i figli un futuro prossimo e remoto coerente con i bisogni, anche evolutivi, di ciascuno e con le concrete possibilità relazionali ed economiche di tutti i membri della famiglia.



Sintonie
PROSPETTIVE INTERDISCIPLINARI
PER LA PERSONA, LA FAMIGLIA E I MINORI

Avv. Giulia Facchini



Cammino
Consiglio Nazionale Avvocati
Per la Famiglia e i Minori

LA “SEPARAZIONE” DELLE COPPIE DI FATTO CON FIGLI E’ DAVVERO ESCLUSA DALLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA?



Sintonie
PROSPETTIVE INTERDISCIPLINARI
PER LA PERSONA, LA FAMIGLIA E I MINORI

Avv. Giulia Facchini



Cammino
Consiglio Nazionale Avvocati
Per la Famiglia e i Minori

NEGOZIAZIONE ASSISTITA E FAMIGLIE DI FATTO

L’articolo 6 della legge di conversione prevede che:
*“La convenzione di negoziazione assistita ... può essere conclusa tra **coniugi** al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio ... di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio”.*



Avv. Giulia Facchini



NEGOZIAZIONE ASSISTITA E FAMIGLIE DI FATTO

La mancata indicazione delle controversie relative ai figli naturali nell'articolo 6 della legge 162 del 2014 esclude davvero tali controversie dal novero di quelle risolubili mediante negoziazione assistita?

IN REALTÀ NO perché tali controversie potrebbero essere “negoziate” semplicemente in base all'articolo 2 e seguenti della legge, immaginando che la “specialità” dell'articolo 6 sia dovuta alla necessità della trascrizione delle negoziazioni effettuate in materia di separazione e divorzio (non già di quelle relative alle modifiche dei provvedimenti di separazione e divorzio) più che al fatto di riguardare la materia familiare/genitoriale.



Avv. Giulia Facchini




NEGOZIAZIONE ASSISTITA E FAMIGLIE DI FATTO IL PROBLEMA DEL MANCATO PASSAGGIO AL P.M.

L'unico problema che può individuarsi all'applicazione della negoziazione assistita ai contenziosi delle famiglie di fatto con figli minori è che, non svolgendosi la negoziazione in base all'articolo 6 –che in effetti non la prevede, limitando la negoziabilità alle questioni “tra coniugi”-, non vi sarebbe la previsione della trasmissione dell'accordo relativo ai figli nati fuori del matrimonio al P.M. che, invece, in base alla sentenza della Corte Costituzionale n. 214 del 1996, deve necessariamente partecipare a questi procedimenti.

UNA PROPOSTA DI SOLUZIONE COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA


Un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa però dovrebbe fare sì che **l'ufficio del Pubblico Ministero riceva e esamini, ai fini del visto ora previsto dal comma 2 seconda parte dell'articolo 6, anche gli accordi negoziati relativi alla regolamentazione dei rapporti genitori figli minori nelle famiglie di fatto, adottando quindi nei fatti una parificazione tra le due categorie di minori.**

Avv. Alessandra FISSORE



Sintonie
PROSPETTIVE INTERDISCIPLINARI
PER LA PERSONA, LA FAMIGLIA E I MINORI


Avv. Alessandra Fissore



CamMinio
Camera Nazionale Avvocati
per la Famiglia e i Minori


L. 162/14 AL VIA: UNA BUONA RIFORMA?

**Finalità e interventismo del legislatore:
degiurisdizionalizzazione come risorsa per
alleggerire l'arretrato e la giustizia civile?**




Sintonie
PROSPETTIVE INTERDISCIPLINARI
PER LA PERSONA, LA FAMIGLIA E I MINORI

Avv. Alessandra Fissore




CamMinio
Camera Nazionale Avvocati
per la Famiglia e i Minori

Come giustamente ha sostenuto il prof. Giovanni Verde, professore emerito di Diritto processuale civile presso la “Luiss-Guido Carli” di Roma: *“(…) la chiave di lettura del nuovo provvedimento sulla giustizia ha come presupposto condiviso che lo stato da solo non ce la può fare e che, anche nel campo della giustizia, occorre fare leva sul principio della sussidiarietà”.*



Sintonie
PROSPETTIVE INTERDISCIPLINARI
PER LA PERSONA, LA FAMIGLIA E I MINORI

Avv. *Alessandra Fissore*



Trasferimento alla sede arbitrale

CONDIZIONI PER LA *TRANSLATIO IUDICII*

- le cause debbono essere pendenti
- **non** debbono **VERTERE SU DIRITTI INDISPONIBILI**
- o riguardare **questioni di lavoro, previdenza e assistenza sociale**
- deve trattarsi di **cause non ancora assunte in decisione**



Sintonie
PROSPETTIVE INTERDISCIPLINARI
PER LA PERSONA, LA FAMIGLIA E I MINORI

Avv. *Alessandra Fissore*



Trasferimento alla sede arbitrale

segue *CONDIZIONI PER LA TRANSLATIO IUDICII*

La translatio iudicii si potrà realizzare **solo con il consenso di tutte le parti** che dovranno depositare un'istanza congiunta diretta al Giudice con cui richiedono una sorta di *nulla osta* per procedere con il procedimento arbitrale, in sostituzione di quello ordinario in corso.



Sintonie
PROSPETTIVE INTERDISCIPLINARI
PER LA PERSONA, LA FAMIGLIA E I MINORI

Avv. *Alessandra Fissore*




Trasferimento alla sede arbitrale

segue CONDIZIONI PER LA TRANSLATIO IUDICII


Al Giudice spetterà il compito – prima di trasmettere il fascicolo al presidente del Consiglio dell’Ordine competente – di **accertare la sussistenza delle condizioni previste dalla norma.**

Al presidente dell’Ordine competente spetterà poi il compito di nominare il collegio arbitrale per le cause di valore superiore ad euro centomila **o un solo arbitro** (se le parti lo decidano concordemente) per quelle di valore inferiore ad euro centomila.



Sintonie
PROSPETTIVE INTERDISCIPLINARI
PER LA PERSONA, LA FAMIGLIA E I MINORI

Avv. *Alessandra Fissore*




Trasferimento alla sede arbitrale

segue CONDIZIONI PER LA TRANSLATIO IUDICII


Gli arbitri decideranno secondo diritto ovvero – laddove nell’istanza le parti lo abbiano previsto – **secondo equità.**

Il procedimento si concluderà con un **lodo**, che in base al comma 3 dell’art. 1 **ha gli stessi effetti della sentenza**



Sintonie
PROSPETTIVE INTERDISCIPLINARI
PER LA PERSONA, LA FAMIGLIA E I MINORI

Avv. *Alessandra Fissore*




Cammino
Consiglio Nazionale Avvocati
Per la Famiglia e i Minori

Trasferimento alla sede arbitrale


Posto che la norma prevede genericamente che il trasferimento alla sede arbitrale sia possibile per: a) cause civili pendenti dinanzi al Tribunale o in grado di appello alla data di entrata in vigore della legge; b) che non abbiano ad oggetto diritti indisponibili; c) che non vertano in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale.....

....E' possibile la *translatio iudicii* per le cause di famiglia?



Sintonie
PROSPETTIVE INTERDISCIPLINARI
PER LA PERSONA, LA FAMIGLIA E I MINORI

Avv. *Alessandra Fissore*



Cammino
Consiglio Nazionale Avvocati
Per la Famiglia e i Minori


Trasferimento alla sede arbitrale

Posto che le cause trasferibili alla sede arbitrale NON possono avere ad oggetto diritti indisponibili, ne deriva la **non applicabilità della norma in questione alle cause di famiglia** e precisamente nelle cause in cui ex art. 70 c.p.c. è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., (non già ad esempio nelle cause di scioglimento della comunione legale o divisione del patrimonio e comunque nelle cause genericamente afferenti le questioni economico patrimoniali).



Sintonie
PROSPETTIVE INTERDISCIPLINARI
PER LA PERSONA, LA FAMIGLIA E I MINORI

Avv. Alessandra Fissore




ART. 2 L.162/2014: CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UNO O PIÙ AVVOCATI

Principi generali validi per tutti i casi di negoziazione assistita


PROFILI DI CRITICITÀ,

primo passo verso formule innovative, che contribuiscono all'affermazione di strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, basati sulla volontarietà delle parti, sulla professionalità degli avvocati e su regole di procedura tutto sommato semplici, ma tutelanti i diritti della persona.



Sintonie
PROSPETTIVE INTERDISCIPLINARI
PER LA PERSONA, LA FAMIGLIA E I MINORI

Avv. Alessandra Fissore



Segue: ART. 2 L.162/2014: CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UNO O PIÙ AVVOCATI

Quattro tipi di negoziazione assistita

- NEGOZIAZIONE ASSISTITA OBBLIGATORIA:** quando rappresenta la condizione di procedibilità
- NEGOZIAZIONE ASSISTITA FACOLTATIVA:** per tutte le controversie su diritti disponibili
- NEGOZIAZIONE ASSISTITA PER CAUSE DI SEPARAZIONE E DIVORZIO** (e relative modifiche)
- NEGOZIAZIONE ASSISTITA DELEGATA:** ogni volta che il giudice rilevi, non oltre la prima udienza, che l'invito alla negoziazione (nei casi sia obbligatoria e quindi condizione di procedibilità) non sia stata esperita.

primo passo verso formule innovative, che contribuiscono all'affermazione di strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, basati sulla volontarietà delle parti, sulla professionalità degli avvocati e su regole di procedura tutto sommato semplici, ma tutelanti i diritti della persona.

 **Sintonie**
PROSPETTIVE INTERDISCIPLINARI
PER LA PERSONA, LA FAMIGLIA E I MINORI

Avv. Alessandra Fissore

 **Cammino**
CONSIGLIO NAZIONALE AVVOCATI
PER LA FAMIGLIA E I MINORI

Segue: ART. 2 L.162/2014: CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UNO O PIÙ AVVOCATI

I PROTAGONISTI

LE PARTI GLI AVVOCATI

 **Sintonie**
PROSPETTIVE INTERDISCIPLINARI
PER LA PERSONA, LA FAMIGLIA E I MINORI

Avv. Alessandra Fissore

 **Cammino**
CONSIGLIO NAZIONALE AVVOCATI
PER LA FAMIGLIA E I MINORI


Segue: ART. 2 L.162/2014: CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UNO O PIÙ AVVOCATI

LE MODALITA'

accordo per cooperare

buona fede e lealtà

via amichevole

 **Sintonie**
PROSPETTIVE INTERDISCIPLINARI
PER LA PERSONA, LA FAMIGLIA E I MINORI

Avv. Alessandra Fissore

 **Cammino**
CONSIGLIO NAZIONALE AVVOCATI
PER LA FAMIGLIA E I MINORI

Segue: ART. 2 L.162/2014: CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UNO O PIÙ AVVOCATI

LA DURATA

↓

Stabilita dalle parti

- **Limite: minimo un mese e massimo tre mesi**
Proroga solo su accordo delle parti: non oltre 30 giorni

 **Sintonie**
PROSPETTIVE INTERDISCIPLINARI
PER LA PERSONA, LA FAMIGLIA E I MINORI

Avv. Alessandra Fissore

 **Cammino**
CONSIGLIO NAZIONALE AVVOCATI
PER LA FAMIGLIA E I MINORI


Segue: ART. 2 L.162/2014: CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UNO O PIÙ AVVOCATI

L'OGGETTO

NO


- **CAUSE DI LAVORO**
- **DIRITTI INDISPONIBILI**

**Imprescrittibili
Inalienabili
Intrasmissibili
Irrinunciabili
Impignorabili
Inusucapibili**



Sintonie
PROSPETTIVE INTERDISCIPLINARI
PER LA PERSONA, LA FAMIGLIA E I MINORI

Avv. *Alessandra Fissore*




Segue: ART. 2 L.162/2014: CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UNO O PIÙ AVVOCATI

Segue **L'OGGETTO**


Nel diritto di famiglia sono inderogabili e quindi non negoziabili:

- i diritti che vedono coinvolti gli *status familiae*;
- i doveri coniugali quali fedeltà, coabitazione, assistenza morale e collaborazione reciproca;
- i diritti di libertà e i diritti personalissimi di ciascun componente della famiglia, quale, ad esempio, la scelta religiosa, la militanza politica;
- tra i rapporti patrimoniali tra coniugi, certamente il diritto agli alimenti di cui all'art. 433 cod. civ.



Sintonie
PROSPETTIVE INTERDISCIPLINARI
PER LA PERSONA, LA FAMIGLIA E I MINORI

Avv. *Alessandra Fissore*




Segue: ART. 2 L.162/2014: CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UNO O PIÙ AVVOCATI

Segue: L'OGGETTO: **DIRITTI INDISPONIBILI NEL DIRITTO DI FAMIGLIA**


Ne deriva che :

- nel diritto di famiglia l'autonomia privata sia pressochè inesistente nell'ambito dei rapporti personali tra coniugi, ma si estrinsechi nell'ambito dei rapporti patrimoniali



Sintonie
PROSPETTIVE INTERDISCIPLINARI
PER LA PERSONA, LA FAMIGLIA E I MINORI

Avv. *Alessandra Fissore*




Segue: ART. 2 L.162/2014: CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UNO O PIÙ AVVOCATI

Segue: L'OGGETTO: **DIRITTI INDISPONIBILI NEL DIRITTO DI FAMIGLIA**

Coordiniamo dunque i principi di cui sopra con l'art. 6 L. 162/14, per cui risulta evidente come con la previsione della negoziazione assistita per separazioni e divorzi si assista ad una


Valorizzazione dell'autonomia privata nel diritto di famiglia che va ben oltre il limite dei rapporti patrimoniali, tradizionale confine entro cui si estrinsecava

Ne deriva la necessità di ridimensionare l'area dei diritti indisponibili nell'ambito del diritto di famiglia



Sintonie
PROSPETTIVE INTERDISCIPLINARI
PER LA PERSONA, LA FAMIGLIA E I MINORI

Avv. *Alessandra Fissore*




Segue: ART. 2 L.162/2014: CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UNO O PIÙ AVVOCATI

Segue: L'OGGETTO: **DIRITTI INDISPONIBILI NEL DIRITTO DI FAMIGLIA**


In conclusione (per uscire dall'*impasse*)

Potremo dunque parlare di **INDISPONIBILITA' ATTENUATA** (Dosi), dal momento che il legislatore ha introdotto comunque un controllo dell'Autorità Giudiziaria, attribuendo al Procuratore della Repubblica la responsabilità della verifica della regolarità dell'atto e della corrispondenza degli accordi agli interessi dei figli minori



Sintonie
PROSPETTIVE INTERDISCIPLINARI
PER LA PERSONA, LA FAMIGLIA E I MINORI

Avv. Alessandra Fissore




Cammino
CONSIGLIO NAZIONALE AVVOCATI
PER LA FAMIGLIA E I MINORI

CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UNO O PIÙ AVVOCATI


LA FORMA

- Necessità della forma scritta a pena di nullità
- Il contratto è a negoziare e non a trovare l'accordo
- L'accordo raggiunto a seguito di contratto di negoziazione è del tutto autonomo rispetto a quest'ultimo, nel senso che la nullità o l'annullabilità del contratto di negoziazione non travolge anche l'accordo raggiunto.



Sintonie
PROSPETTIVE INTERDISCIPLINARI
PER LA PERSONA, LA FAMIGLIA E I MINORI

Avv. Alessandra Fissore



Cammino
CONSIGLIO NAZIONALE AVVOCATI
PER LA FAMIGLIA E I MINORI

Segue: ART. 2 L.162/2014: CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UNO O PIÙ AVVOCATI

segue LA FORMA

- Convenzione quindi è un atto bilaterale, tipico, preliminare alla negoziazione vera e propria
- Valgono le regole sulla interpretazione secondo buona fede (art. 1366 c.c.)
- Nullità (art. 1418 c.c.), annullabilità (art. 1425 c.c.)

CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UNO O PIÙ AVVOCATI


L'invito

Art. 4 co. 1: L'invito a stipulare la convenzione deve indicare l'oggetto della controversia e contenere l'avvertimento che la mancata risposta all'invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, primo comma, del codice di procedura civile.

NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UNO O PIÙ AVVOCATI


IL MANCATO ACCORDO

- Art. 4 co. 3: La dichiarazione di mancato accordo è certificata dagli avvocati designati



Sintonie
PROSPETTIVE INTERDISCIPLINARI
PER LA PERSONA, LA FAMIGLIA E I MINORI

Avv. Alessandra Fissore



Cammino
Consiglio Nazionale Avvocati
Per la Famiglia e i Minori

NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UNO O PIÙ AVVOCATI


PRESCRIZIONI DEOLOGICHE PER GLI AVVOCATI

- Art. 2 co. 7: dovere di informare il cliente all'atto del conferimento dell'incarico della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita.
- Art. 5 co. 4: divieto di assistere la parte nell'impugnare l'accordo alla cui redazione si è
- Art. 9: obbligo di comportarsi con lealtà e di tenere riservate le informazioni ricevute



Sintonie
PROSPETTIVE INTERDISCIPLINARI
PER LA PERSONA, LA FAMIGLIA E I MINORI

Avv. Alessandra Fissore




Cammino
Consiglio Nazionale Avvocati
Per la Famiglia e i Minori

NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UNO O PIÙ AVVOCATI


LA CERTIFICAZIONE DEGLI AVVOCATI

- Art. 4 co. 2: La certificazione dell'autografia della firma apposta all'invito avviene ad opera dell'avvocato che formula l'invito.
- Art. 2 co. 6: Gli avvocati certificano l'autografia delle sottoscrizioni apposte alla convenzione
- Art. 5 co. 2: Gli avvocati certificano l'autografia delle firme e la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico



Sintonie
PROSPETTIVE INTERDISCIPLINARI
PER LA PERSONA, LA FAMIGLIA E I MINORI


Avv. *Alessandra Fissore*



NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UNO O PIÙ AVVOCATI


SULLE NORME IMPERATIVE E DI ORDINE PUBBLICO

Il nostro ordinamento non ci fornisce una nozione delle *norme imperative*, per cui proprio la mancanza di una nozione legale della norma imperativa fa sì che diventi compito dell'interprete ricavarne la relativa nozione dall'intero sistema giuridico.



Sintonie
PROSPETTIVE INTERDISCIPLINARI
PER LA PERSONA, LA FAMIGLIA E I MINORI


Avv. *Alessandra Fissore*



NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UNO O PIÙ AVVOCATI


Segue: SULLE NORME IMPERATIVE E DI ORDINE PUBBLICO

- Potremo quindi ritenere che le norme imperative siano quelle norme il cui contenuto – consistente nell'imposizione di un precetto positivo (obbligo) o negativo (divieto) – non possa essere derogato nemmeno su accordo delle parti.
- Secondo parte della dottrina “(...) *norma imperativa è la norma proibitiva che, sulla base dell'esigenza di protezione di valori morali e sociali e di quelli fondamentali della comunità giuridica, tende non solo a negare efficacia giuridica alla programmazione negoziale ad essa contraria, ma tende più radicalmente a proibire l'azione programmata*”.



Sintonie
PROSPETTIVE INTERDISCIPLINARI
PER LA PERSONA, LA FAMIGLIA E I MINORI


Avv. *Alessandra Fissore*



NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UNO O PIÙ AVVOCATI


Segue: SULLE NORME IMPERATIVE E DI ORDINE PUBBLICO

più semplice pervenire alla definizione di *ordine pubblico*, anche se trattasi di significato “in divenire”.



Sintonie
PROSPETTIVE INTERDISCIPLINARI
PER LA PERSONA, LA FAMIGLIA E I MINORI


Avv. *Alessandra Fissore*



NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UNO O PIÙ AVVOCATI


Segue: SULLE NORME IMPERATIVE E DI ORDINE PUBBLICO

- è la Cassazione (Cass. 28.12.2006 n. 27592) a fornire una adeguata nozione di ordine pubblico che sarebbe quindi “(..) formato da quell’insieme di principi, desumibili dalla Corte Costituzionale o comunque, pur non trovando in essa collocazione, fondanti l’intero assetto ordinamentale.....tali da caratterizzare l’atteggiamento dell’ordinamento stesso in un determinato momento storico e da formare il cardine della struttura etica, sociale ed economica della comunità nazionale, conferendole una ben individuata ed inconfondibile fisionomia”



Sintonie
PROSPETTIVE INTERDISCIPLINARI
PER LA PERSONA, LA FAMIGLIA E I MINORI


Avv. Alessandra Fissore



Art. 3: NEGOZIAZIONE ASSISTITA OBBLIGATORIA


OBBLIGATORIETA' DEL TENTATIVO DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA
(entrata in vigore il 9 febbraio 2015)

- 1) CONTROVERSIE IN MATERIA DI RISARCIMENTO DEL DANNO DA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI E NATANTI
- 2) CONTROVERSIE RELATIVE A DOMANDE DI PAGAMENTO A QUALSIASI TITOLO DI SOMME ECCEDENTI CINQUANTAMILA EURO (...nel diritto di famiglia...)



Sintonie
PROSPETTIVE INTERDISCIPLINARI
PER LA PERSONA, LA FAMIGLIA E I MINORI

Avv. Alessandra Fissore



Art. 3 C. 4: NEGOZIAZIONE ASSISTITA OBBLIGATORIA

PROVVEDIMENTI CAUTELARI E TRASCRIZIONE DELLA DOMANDA GIUDIZIALE

La procedura di negoziazione assistita **non preclude per la parte la concessione di provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.**

Dubbio: **tale possibilità è estesa anche ai procedimenti di negoziazione assistita facoltativa e di quella di cui all'art. 6?**

Secondo alcuni si, secondo altri no, in quanto - essendo stata inserita nell'art. 3 - si applicherebbe solo ai casi di negoziazione assistita obbligatoria. I dubbi restano.



Avv. Alessandra Fissore



Art. 3 C. 6: NEGOZIAZIONE ASSISTITA OBBLIGATORIA

DISPOSIZIONI SUL PATROCINIO A CARICO DELLO STATO

SOLO NEL CASO DI PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA **OBBLIGATORIA ALL' AVVOCATO NON E' DOVUTO IL COMPENSO** DALLA PARTE CHE SI TROVI NELLA CONDIZIONE PER L'AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO.

DETTA PREVISIONE **NON** SI APPLICA ALLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA FACOLTATIVA E A QUELLA DI CUI ALL'ART. 6.



Avv. Giulia FACCHINI



Avv. Giulia Facchini



COME SI PUO' IN CONCRETO SVOLGERE LA NEGOZIAZIONE



Avv. Giulia Facchini



a) L'oggetto della negoziazione

Per quanto attiene **all'oggetto della negoziazione**, quindi alla individuazione delle concrete questioni da negoziare, a parere di chi vi parla non è sufficiente indicare nella convenzione di negoziazione genericamente "separazione", "divorzio" o relative modifiche,

OCCORRE INVECE INDICARE CON DETTAGLIO E PRECISIONE LE QUESTIONI DA DIBATTERE.


b) La scelta dei documenti che le parti si chiedono rispettivamente di scambiare.

Va da sé che una piena e reciproca “disclosure” è consunzionale alla trattativa che si basa appunto, perché lo dice la norma che la prevede, su una cooperazione “leale e in buona fede” per risolvere in via amichevole la controversia.

LA RISERVATEZZA SUI DOCUMENTI SCAMBIATI


Quanto alla riservatezza sui documenti scambiati a parere di chi scrive, le parti possono espressamente pattuire, diversamente da quanto previsto all’articolo 9 secondo e terzo comma, **che tale riservatezza sia esclusa.**

PERCHE? Tale esclusione trova un fondamento normativo in materia di famiglia, nell’articolo 337 ter del codice civile MA NON SOLO




Sintonie
PROSPETTIVE INTERDISCIPLINARI
PER LA PERSONA, LA FAMIGLIA E I MINORI

Avv. Giulia Facchini




Cammino
CONSIGLIO ITALIANO AVVOCATI
PER LA FAMIGLIA E I MINORI

LA RISERVATEZZA O MENO DELLA DOCUMENTAZIONE SCAMBIATA **ANDRA', IN OGNI CASO ESPRESSAMENTE PATTUITA NELL' ACCORDO DI NEGOZIAZIONE** PRECISANDO SE LA LIMITAZIONE PATTUITA SIA SOLO RISPETTO ALLA PRODUCIBILITA IN GIUDIZIO O ANCHE RISPETTO ALLA CONSEGNA DI COPIA DELLA DETTA DOCUMENTAZIONE AL PROPRIO CLIENTE




Sintonie
PROSPETTIVE INTERDISCIPLINARI
PER LA PERSONA, LA FAMIGLIA E I MINORI

Avv. Giulia Facchini




Cammino
CONSIGLIO ITALIANO AVVOCATI
PER LA FAMIGLIA E I MINORI

**QUANTO COSTA LA
NEGOZIAZIONE ASSISTITA?
(L'AVVOCATO E LA DIFFICILE ARTE DEL
PREVENTIVO)**



Sintonie
PROSPETTIVE INTERDISCIPLINARI
PER LA PERSONA, LA FAMIGLIA E I MINORI

Avv. Giulia Facchini



La legge 31 dicembre 2012, n. 247 (riforma della professione) art. 13 prevede:

- a. l'abolizione della tariffa;
- b. la possibilità di **concordare con il cliente il prezzo della prestazione professionale**

*Recita il comma 2: "Il compenso spettante al professionista è pattuito di regola **per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale**"*

FORSE IL PREVENTIVO DIVENTERA OBBLIGATORIO



Sintonie
PROSPETTIVE INTERDISCIPLINARI
PER LA PERSONA, LA FAMIGLIA E I MINORI

Avv. Giulia Facchini



QUALI LE MODALITÀ DI CALCOLO DEL COMPENSO PREVISTE?

*"La pattuizione dei compensi è **libera**: è ammessa:*

- la pattuizione a tempo,
- in misura forfetaria,
- per convenzione avente ad oggetto uno o più affari,
- in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione,
- per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività,
- a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovare, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione.

Vietati i patti di quota lite



Sintonie
PROSPETTIVE INTERDISCIPLINARI
PER LA PERSONA, LA FAMIGLIA E I MINORI

Avv. Giulia Facchini



SE NULLA E' STATO VALIDAMENTE PATTUITO

“I parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF... si applicano

- **quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta**
- **in ogni caso di mancata determinazione consensuale,**
- in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge.



Sintonie
PROSPETTIVE INTERDISCIPLINARI
PER LA PERSONA, LA FAMIGLIA E I MINORI

Avv. Giulia Facchini



TARIFFAZIONE DI UNA SEPARAZIONE CONSENSUALE (ma volendo anche della negoziazione) IN BASE AI PARAMETRI MINISTERIALI

VOCE	SCAGLIONE	SCAGLIONE	SCAGLIONE	SCAGLIONE	SCAGLIONE
	da € 1.100,01 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52.000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	405,00	875,00	1.620,00	2.430,00	3.375,00
2. Fase introduttiva del giudizio	405,00	740,00	1.147,00	1.550,00	2.227,00
TOTALE	810,00	1.615,00	2.767,00	3.980,00	5.602,00
+ 15% rimborso forfettario spese	121,50	242,25	415,05	597,00	840,30
TOTALE	931,50	1.857,25	3.182,05	4.577,00	6.442,30



Sintonie
PROSPETTIVE INTERDISCIPLINARI
PER LA PERSONA, LA FAMIGLIA E I MINORI

Avv. Giulia Facchini



Cammino
Consulenza Avvocati
Per la Famiglia e i Minori

TARIFFAZIONE DI UNA SEPARAZIONE CONSENSUALE
– ma volendo anche di una negoziazione –
IN BASE ALLA TARIFFA ORARIA

INCOMBENTE	ORE LAVORO QUESTIONE FACILE	ORE LAVORO QUESTIONE NORMALE	ORE LAVORO QUESTIONE COMPLESSA
Con il cliente per capire la situazione esaminare i documenti, ipotizzare degli obiettivi e dei percorsi per raggiungerli	2	5	10
Con la controparte e il proprio cliente per lettere, telefonate, incontri per discutere dei vari temi e fare proposte e controproposte	2	4	8
Per la stesura dell'accordo	0,30	1	2
Per deposito ricorso, udienza e copie autentiche verbale	1	1	1
Totale ore lavoro	5,30	11	21
100 € ora	550,00	1.100,00	2.100,00
150 € ora	825,00	1.650,00	3.150,00
200 € ora	1.100,00	2.200,00	4.200,00
250 € ora	1.375,00	2.750,00	5.250,00
300 € ora	1.650,00	3.300,00	6.300,00
350 € ora	1.925,00	3.850,00	7.350,00
400 € ora	2.200,00	4.400,00	8.400,00
450 € ora	2.475,00	4.950,00	9.450,00
500 € ora	2.750,00	5.500,00	10.500,00



Sintonie
PROSPETTIVE INTERDISCIPLINARI
PER LA PERSONA, LA FAMIGLIA E I MINORI

Avv. Giulia Facchini



Cammino
Consulenza Avvocati
Per la Famiglia e i Minori

TARIFFAZIONE DI UNA SEPARAZIONE CONSENSUALE
–ma volendo anche di una negoziazione–
IN BASE AD UNA PERCENTUALE
DEGLI ASSEGNI RICEVUTI O PAGATI

IMPORTO ASSEGNI MENSILI	AMMONTARE ANNUO ASSEGNI	30%	50%
300	3.600,00	1.080,00	1.800,00
400	4.800,00	1.440,00	2.400,00
500	6.000,00	1.800,00	3.000,00
600	7.200,00	2.160,00	3.600,00




Avv. Giulia Facchini




**TARIFFAZIONE DI UNA NEGOZIAZIONE ASSISTITA
-ma volendo anche di una separazione consensuale-
IN BASE AI PARAMETRI MINISTERIALI
PER ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE**

VOCE	SCAGLIONE	SCAGLIONE	SCAGLIONE	SCAGLIONE	SCAGLIONE
	da € 1.100,01 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52.000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € 260.000,01 a € 520.000,00
TOTALE	1.215,00	1.890,00	2.295,00	4.320,00	5.870,00
+ 15% rimborso forfettario spese	182,25	283,50	344,25	648,00	880,50
TOTALE	1.397,25	2.173,50	2.639,25	4.968,00	6.750,50




Avv. Giulia Facchini



**QUANTO CHIEDERE
PER UNA NEGOZIAZIONE ASSISTITA?**


La richiesta dipende da alcuni fattori:

1. Il livello socio economico dei nostri assistiti
2. La tariffa che viene praticata dai nostri "competitor"
3. Il nostro posizionamento sul mercato
4. La difficoltà della questione (i coniugi sono già quasi d'accordo o sono abbastanza lontani da un accordo).
5. La nostra volontà di "promuovere" questo mezzo alternativo di risoluzione delle controversie




Sintonie
PROSPETTIVE INTERDISCIPLINARI
PER LA PERSONA, LA FAMIGLIA E I MINORI

Avv. Giulia Facchini




Cammino
Consiglio Nazionale Avvocati
Per la Famiglia e i Minori

L'efficacia esecutiva della scrittura di negoziazione assistita Art 5 della legge 164 del 2014



Sintonie
PROSPETTIVE INTERDISCIPLINARI
PER LA PERSONA, LA FAMIGLIA E I MINORI


Avv. Giulia Facchini




Cammino
Consiglio Nazionale Avvocati
Per la Famiglia e i Minori

L'articolo 474 c.p.c. già prevede al numero 2) che sono titoli esecutivi: *“Le scritture private autenticate”* ma solo *“relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute”* mentre nel caso di specie il titolo esecutivo si estende anche alle altre pattuizioni incluse quelle relative ai figli che i coniugi vorranno assumere.

L'accordo di negoziazione non necessita di apposizione della formula esecutiva che ex articolo 475 deve essere apposta unicamente sulle: *“... sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale”* ma, come recita l'articolo della legge in esame: *“L'accordo di cui al comma 1 deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile”*.



Sintonie
PROSPETTIVE INTERDISCIPLINARI
PER LA PERSONA, LA FAMIGLIA E I MINORI



Cammino
Consiglio Nazionale Avvocati
Per la Famiglia e i Minori

Avv. Magda NAGGAR



Sintonie
PROSPETTIVE INTERDISCIPLINARI
PER LA PERSONA, LA FAMIGLIA E I MINORI

Avv. Magda Naggar



Cammino
Consiglio Nazionale Avvocati
Per la Famiglia e i Minori


**ALTRE DISPOSIZIONI
contenute nella L. 162/2014
diverse dalla degiurisdizionalizzazione
incidenti sul
diritto di famiglia e delle persone**

 **Sintonie**
PROSPETTIVE INTERDISCIPLINARI
PER LA PERSONA, LA FAMIGLIA E I MINORI

Avv. Magda Naggar



**DISPOSIZIONI PER
LA TUTELA DEL CREDITO
NONCHÈ
PER LA SEMPLIFICAZIONE E
L'ACCELERAZIONE DEL PROCESSO DI
ESECUZIONE FORZATA
E DELLE PROCEDURE CONCORSUALI**

 **Sintonie**
PROSPETTIVE INTERDISCIPLINARI
PER LA PERSONA, LA FAMIGLIA E I MINORI

Avv. Magda Naggar



art. 1284 c.c. (saggio degli interessi)
Art. 492 bis (ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare)
Art. 155-quater (Modalità di accesso alle banche dati)
Art. 155 quinquies disp att cpc (Accesso alle banche dati tramite i gestori)
Art. 155 sexies disp. att. C.p.c. (altri casi in cui si applicano le disposizioni per la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare)
Art. 92 compensazione delle spese di lite



Avv. Magda Naggar



Art. 1284 -Saggio degli interessi commi 4 e 5.

Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.



Avv. Magda Naggar




ESEMPIO Saggio degli interessi

Con gli **interessi al tasso legale dello 0,5%** a partire dal 1° gennaio 2015


Un mese di ritardo da € 300 → € 300,12

Con gli interessi pari a quelli del ritardo nel pagamento nelle transazioni commerciali

Un mese di ritardo € 300 → € 301,98



Sintonie
PROSPETTIVE INTERDISCIPLINARI
PER LA PERSONA, LA FAMIGLIA E I MINORI




CamMinio
Consiglio Nazionale Avvocati
Per la Famiglia e i Minori


Avv. Magda Naggar

Art. 155-sexies. – disp. att. C.p.c.
**Ulteriori casi di applicazione delle disposizioni per la
ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare**

Le disposizioni in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare si applicano anche per l'esecuzione del sequestro conservativo e per la ricostruzione dell'attivo e del passivo nell'ambito di procedure concorsuali di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui



Sintonie
PROSPETTIVE INTERDISCIPLINARI
PER LA PERSONA, LA FAMIGLIA E I MINORI




CamMinio
Consiglio Nazionale Avvocati
Per la Famiglia e i Minori


Avv. Magda Naggar

Art. 492-bis c.p.c. 1° co
Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare

Su istanza del creditore procedente, il Presidente del Tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.



Sintonie
PROSPETTIVE INTERDISCIPLINARI
PER LA PERSONA, LA FAMIGLIA E I MINORI




Cammino
Consiglio Nazionale Avvocati
Per la Famiglia e i Minori


Avv. Magda Naggar

Art. 26-bis C.p.c.
Foro relativo all'espropriazione forzata di crediti

Per l'espropriazione forzata di crediti è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.



Sintonie
PROSPETTIVE INTERDISCIPLINARI
PER LA PERSONA, LA FAMIGLIA E I MINORI




Cammino
Consiglio Nazionale Avvocati
Per la Famiglia e i Minori

Avv. Magda Naggar


Art. 492-bis c.p.c. 2° comma
Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare

Con l'autorizzazione di cui al primo comma il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato **dispone che l'ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, nel PRA e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti.**



Sintonie
PROSPETTIVE INTERDISCIPLINARI
PER LA PERSONA, LA FAMIGLIA E I MINORI

Avv. Magda Naggar



Cammino
Consiglio Nazionale Avvocati
Per la Famiglia e i Minori

Art. 165 disp. Att. C.p.c.

Partecipazione del creditore al pignoramento

All'atto della richiesta del pignoramento il creditore può dichiarare che intende partecipare personalmente alle operazioni.

Nel caso di cui al primo comma l'ufficiale giudiziario deve comunicare la data e l'ora dell'accesso, da effettuare entro quindici giorni, con un preavviso di tre giorni, riducibile nei casi di urgenza.

Il creditore, a sue spese, può partecipare alle operazioni di pignoramento eseguite a norma degli articoli 513 e 518 del codice, con **l'assistenza o a mezzo di difensore e di esperto** o di uno di essi.



Sintonie
PROSPETTIVE INTERDISCIPLINARI
PER LA PERSONA, LA FAMIGLIA E I MINORI

Avv. Magda Naggar



Cammino
Consiglio Nazionale Avvocati
Per la Famiglia e i Minori

Art. 155-bis disp. Atto. C.p.c.

Archivio dei rapporti finanziari

Per archivio dei rapporti finanziari di cui all'articolo 492-bis, secondo comma, del codice si intende la sezione di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.



Sintonie
PROSPETTIVE INTERDISCIPLINARI
PER LA PERSONA, LA FAMIGLIA E I MINORI


Avv. Magda Naggar



Archivio dei rapporti Finanziari


Per "Archivi dei rapporti finanziari" si intende la sezione dell'Anagrafe Tributaria di cui all'art. 7, 6° co D.P.R. 29.9.1973 n. 605 (Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al cod. Fisc. dei contribuenti) in cui sono archiviate le comunicazioni relative all'esistenza di rapporti e di **qualsiasi operazione di natura finanziaria con:**

- **le banche,**
- **la società Poste italiane S.p.A.,**
- **gli intermediari finanziari,**
- **le imprese di investimento,**
- **gli organismi di investimento collettivo del risparmio,**
- **le società di gestione del risparmio,**
- **le società fiduciarie**
- **le società ed enti di assicurazione**
- **nonché ogni altro operatore finanziario.**



Sintonie
PROSPETTIVE INTERDISCIPLINARI
PER LA PERSONA, LA FAMIGLIA E I MINORI

Avv. Magda Naggar



Art. 521-bis Pignoramento e custodia di autoveicoli

Il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi **si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto** nel quale si indica esattamente, con gli estremi richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione nei pubblici registri, l'autovettura che si intende sottoporre ad esecuzione, e gli si fa l'ingiunzione prevista nell'articolo 492.

Il pignoramento contiene altresì l'intimazione a consegnare entro dieci giorni l'auto pignorata.

Trascorsi dieci giorni, se gli organi di polizia accertano la circolazione di un auto pignorata, procedono al ritiro della carta di circolazione e la consegnano all'istituto vendite giudiziarie del luogo

•




Sintonie
PROSPETTIVE INTERDISCIPLINARI
PER LA PERSONA, LA FAMIGLIA E I MINORI

Avv. Magda Naggar




Art. 164-bis disp. att. C.p.c.
Infruttuosità dell'espropriazione forzata

Quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo.




Sintonie
PROSPETTIVE INTERDISCIPLINARI
PER LA PERSONA, LA FAMIGLIA E I MINORI

Avv. Magda Naggar




Art. 155-sexies. – disp. att. C.p.c.
Ulteriori casi di applicazione delle disposizioni per la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare

Le disposizioni in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare si applicano anche per l'esecuzione del sequestro conservativo e per la ricostruzione dell'attivo e del passivo nell'ambito di procedure concorsuali di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui




Sintonie
PROSPETTIVE INTERDISCIPLINARI
PER LA PERSONA, LA FAMIGLIA E I MINORI

Avv. Magda Naggar




Art. 155-quater disp. Att. C.p.c.
Modalità di accesso alle banche dati

Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati i casi, **i limiti e le modalità di esercizio** della facoltà di accesso alle banche dati di cui al secondo comma dell'articolo 492-bis del codice, nonché le modalità di trattamento e conservazione dei dati e le cautele **a tutela della riservatezza dei debitori**. Con il medesimo decreto sono individuate le ulteriori banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere, che l'ufficiale giudiziario può interrogare tramite collegamento telematico diretto o mediante richiesta al titolare dei dati.



Sintonie
PROSPETTIVE INTERDISCIPLINARI
PER LA PERSONA, LA FAMIGLIA E I MINORI

Avv. Magda Naggar



Art. 155-quinquies disp. att. C.p.c
Accesso alle banche dati tramite i gestori

Quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all'articolo 492-bis del codice e a quelle individuate con il decreto di cui all'articolo 155-quater, primo comma, non sono funzionanti, **il creditore procedente, previa autorizzazione a norma dell'articolo 492- bis, primo comma, del codice, può ottenere dai gestori delle banche dati** previste dal predetto articolo e dall'articolo 155-quater di queste disposizioni **le informazioni nelle stesse contenute.**



Avv. Magda Naggar



Art. 92

Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese

Il giudice, nel pronunciare la condanna di cui all'articolo precedente ... può condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all'articolo 88, essa ha causato all'altra parte.

Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.